

XVI legislatura

**RIFORMA COSTITUZIONALE:  
Parlamento e Governo  
nel testo base della  
Commissione affari  
costituzionali del Senato**

aprile 2012  
n. 351



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**RIFORMA COSTITUZIONALE:  
Parlamento e Governo  
nel testo base della  
Commissione affari  
costituzionali del Senato**

aprile 2012  
n. 351

a cura di: L. Borsi  
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Costituzione della Repubblica.  
Camere del Parlamento e Parlamento nel suo complesso.  
Governo.



**Premessa, p. 5. - Abbassamento dell'età dell'elettorato, p. 6. - Riduzione del numero dei parlamentari, p. 7. - Un diverso bicameralismo, p. 13. - Raccordo con le Regioni, p. 16. - Il Governo nel procedimento legislativo, p. 17. - Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca dei ministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia), p. 18. - La sfiducia costruttiva, p. 20.**

## **Premessa**

*Il dibattito in Senato sulla riforma del bicameralismo, del 'Governo in Parlamento', del numero dei parlamentari, ha segnato un significativo passaggio procedurale con l'assunzione a testo base - da parte della Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 18 aprile 2012 - di un testo unificato proposto dal relatore (presidente Vizzini).*

*Questo testo ha inteso fornire - sulla scorta di un confronto e dialogo tra forze politiche, del quale hanno dato ampia notizia i media - una sintesi rispetto ad un novero assai esteso di proposte, contenute in sedici disegni di legge costituzionale al vaglio di quella Commissione.*

*Del testo base si forniscono qui alcune sintetiche note di lettura, seguite di volta in volta dal richiamo (in carattere più piccolo) delle corrispondenti indicazioni, contenute in quei disegni di legge nonché nei tre tentativi di riforma costituzionale (dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 a ritroso sino alla Bicamerale del 1997-98) susseguitisi nelle tre legislature antecedenti l'attuale.*

*Hanno preceduto questo dossier il n. 309 (intitolato: Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato, ottobre 2011), che prendeva in rassegna le proposte sino ad allora presentate, e n. 310 (In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2007), ottobre 2011).*

Il testo unificato assunto come testo base dalla Commissione Affari costituzionali del Senato modifica la Costituzione per i seguenti profili:

- abbassamento dell'età richiesta per l'elettorato passivo nonché (nell'elezione del Senato) per l'elettorato attivo;
- riduzione del numero dei parlamentari;
- trasformazione del bicameralismo da paritario a differenziato, con esclusivo riguardo al procedimento legislativo;
- raccordo (entro il Senato) con le autonomie territoriali regionali;
- ampliamento dei poteri del Governo nel procedimento legislativo;
- rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, quale unico destinatario della fiducia parlamentare (di ambedue le Camere) e quale titolare della proposta di revoca dei ministri nonché della

proposta di scioglimento delle Camere (o di una Camera) in caso di denegata fiducia;

- introduzione della *sfiducia costruttiva*.

### **Abbassamento dell'età dell'elettorato**

La proposta modifica il requisito anagrafico dell'*elettorato passivo*, diminuendo l'età per accedere così alla Camera dei deputati (da venticinque a ventuno anni) come al Senato (da quaranta a trentacinque anni).

Modifica inoltre il requisito anagrafico dell'*elettorato attivo* per l'elezione del Senato, diminuendo l'età da venticinque a diciotto anni (implicitamente, per soppressione dell'articolo 58, primo comma, della Costituzione quale attualmente vigente: talché si applicherebbe il requisito della maggiore età, sancito per essere elettori dall'articolo 48 della Costituzione).

La riduzione dell'età è previsione comune a molti dei disegni di legge costituzionale, al vaglio della Commissione Affari costituzionali nell'attuale XVI legislatura.

Di eguale contenuto rispetto alle previsioni appena sopra illustrate, sono gli A.S. n. 216 (Cossiga) - disegno di legge il quale ripresenta, immutate, le elaborazioni della Bicamerale per le riforme costituzionali che fu presieduta dall'on. D'Alema nel 1997-98 - e n. 1114 (Pastore e altri).

Un più accentuato abbassamento dell'età per l'elettorato passivo del Senato (a trent'anni; del pari ventuno anni, invece per la Camera) è previsto dall'A.S. n. 1218 (Malan).

L'A.S. n. 3204 (Calderoli e altri) diminuisce l'età per essere eletti alla Camera e al Senato, rispettivamente a ventuno e venticinque anni. Diminuisce inoltre l'età per essere elettori del Senato, a diciotto anni.

Un ancor più marcato abbassamento - a diciott'anni, per l'elettorato così attivo come passivo - è proposto (con varia tecnica legislativa) dagli A.S. n. 24 (Peterlini, limitatamente al Senato, giacché quel disegno tratta solo di Senato), n. 894 (D'Alia), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi).

L'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri) varia l'età solo per l'elettorato attivo del Senato (diminuendola a diciotto anni).

Nulla prevedono su questa materia invece gli A.S. n. 1761 (Musso e altri), n. 2784 (Poli Bortone e altri), n. 3183 (Fistarol).

In tema di elettorato passivo, un disegno di legge costituzionale - d'iniziativa del Governo Berlusconi - è stato approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4358) il 21 settembre 2011 in prima deliberazione, e trasmesso al Senato (A.S. n. 2921). Esso prevede, sia per la Camera sia per il Senato, che gli elettori siano insieme eleggibili, con il medesimo requisito di età (dunque venticinque anni per il Senato, diciotto per la Camera).

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari

costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) riduceva l'età per l'elettorato passivo della Camera a diciotto anni, ed abrogava l'articolo 58 della Costituzione recante i requisiti speciali per l'elettorato attivo e passivo del Senato (peraltro, il Senato era, in quella proposta, non elettivo diretto bensì in secondo grado, dai Consigli regionali nel proprio interno).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138, secondo comma della Costituzione) a *referendum*, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò - diminuiva l'età per essere eletti alla Camera e al Senato, rispettivamente a ventuno e venticinque anni.

Diminuiva inoltre l'età per essere elettori del Senato, a diciotto anni (sono proposte riprese dall'A.S. n. 3204, Calderoli e altri, sopra ricordato).

Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A) figuravano previsioni analoghe a quelle della proposta in commento.

### **Riduzione del numero dei parlamentari**

La proposta riduce il *numero di Deputati* (da 630) a 508, dei quali otto (non già dodici, come è previsto dalla Costituzione vigente) eletti nella circoscrizione Estero.

E riduce il *numero di Senatori* (da 315) a 254, dei quali quattro (non già sei) eletti nella circoscrizione Estero.

Non è modificato l'articolo 59 della Costituzione, relativo ai Senatori a vita.

É determinato il *numero minimo di Senatori per Regione*, pari a sei (anziché sette). Immutata è la previsione costituzionale del numero minimo di Senatori per la regione Molise (due) e Valle d'Aosta (uno).

Sulla base di queste determinazioni numeriche, si riporta di seguito una simulazione, a nostra cura, della **ripartizione per circoscrizioni dei seggi della Camera dei deputati**.

Si noti, peraltro, che il dato della popolazione è qui riferito al 2001, non essendo disponibile, al momento di pubblicazione delle presenti note, il dato conseguente al censimento 2011.

*Legenda:*

- *in neretto, i più alti resti;*
- *in arancione, le circoscrizioni che hanno ottenuto un seggio con i più alti resti nel 2008 e che lo perderebbero nell'ipotesi di 500 deputati;*
- *in azzurro, le circoscrizioni che otterrebbero un seggio in più con i più alti resti, rispetto al 2008, nell'ipotesi di 500 deputati.*

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE											
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 APRILE 2008							IPOTESI CON 500 DEPUTATI				
		Quoziente		92.226				Quoziente		113.991	
Circoscrizioni		Popolazione 2001	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	%	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	%	
I	Piemonte 1	2.165.619	23	<b>44.421</b>	<b>24</b>	3,88%	18	<b>113.781</b>	<b>19</b>	3,80%	
II	Piemonte 2	2.049.058	22	20.086	22	3,56%	17	<b>111.211</b>	<b>18</b>	3,60%	
III	Lombardia 1	3.707.210	40	18.170	40	6,47%	32	<b>59.498</b>	<b>33</b>	6,60%	
IV	Lombardia 2	3.920.190	42	<b>46.698</b>	<b>43</b>	6,96%	34	44.496	<b>34</b>	6,80%	
V	Lombardia 3	1.405.154	15	21.764	15	2,43%	12	37.262	12	2,40%	
VI	Trentino-Alto Adige	940.016	10	17.756	10	1,62%	8	28.088	8	1,60%	
VII	Veneto 1	2.713.294	29	38.740	29	4,69%	23	<b>91.501</b>	<b>24</b>	4,80%	
VIII	Veneto 2	1.814.400	19	<b>62.106</b>	<b>20</b>	3,24%	15	<b>104.535</b>	<b>16</b>	3,20%	
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	12	<b>77.052</b>	<b>13</b>	2,10%	10	43.854	<b>10</b>	2,00%	
X	Liguria	1.571.783	17	3.941	17	2,75%	13	<b>89.900</b>	<b>14</b>	2,80%	
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	17.628	43	6,96%	34	<b>107.652</b>	<b>35</b>	7,00%	
XII	Toscana	3.497.806	37	<b>85.444</b>	<b>38</b>	6,15%	30	<b>78.076</b>	<b>31</b>	6,20%	
XIII	Umbria	825.826	8	<b>88.018</b>	<b>9</b>	1,46%	7	27.889	<b>7</b>	1,40%	
XIV	Marche	1.470.581	15	<b>87.191</b>	<b>16</b>	2,59%	12	<b>102.689</b>	<b>13</b>	2,60%	
XV	Lazio 1	3.700.424	40	11.384	40	6,47%	32	<b>52.712</b>	<b>33</b>	6,60%	
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	28.599	15	2,43%	12	44.097	12	2,40%	
XVII	Abruzzo	1.262.392	13	<b>63.454</b>	<b>14</b>	2,27%	11	8.491	<b>11</b>	2,20%	
XVIII	Molise	320.601	3	43.923	3	0,49%	2	<b>92.619</b>	<b>3</b>	0,60%	
XIX	Campania 1	3.059.196	33	15.738	33	5,34%	26	<b>95.430</b>	<b>27</b>	5,40%	
XX	Campania 2	2.642.735	28	<b>60.407</b>	<b>29</b>	4,69%	23	20.942	<b>23</b>	4,60%	
XXI	Puglia	4.020.707	43	<b>54.989</b>	<b>44</b>	7,12%	35	31.022	<b>35</b>	7,00%	
XXII	Basilicata	597.768	6	44.412	6	0,97%	5	27.813	5	1,00%	
XXIII	Calabria	2.011.466	21	<b>74.720</b>	<b>22</b>	3,56%	17	<b>73.619</b>	<b>18</b>	3,60%	
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	25	<b>77.482</b>	<b>26</b>	4,21%	20	<b>103.312</b>	<b>21</b>	4,20%	
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	3.531	28	4,53%	22	<b>78.057</b>	<b>23</b>	4,60%	
XXVI	Sardegna	1.631.880	17	<b>64.038</b>	<b>18</b>	2,91%	14	36.006	<b>14</b>	2,80%	
XXVII	Valle d'Aosta	119.548	1	27.322	1	0,16%	1	5.557	1	0,20%	
<b>Totale</b>		<b>56.995.744</b>	<b>605</b>		<b>618</b>	<b>100,00%</b>	<b>485</b>		<b>500</b>	100,00%	

In neretto i più alti resti. In arancione le circoscrizioni che hanno ottenuto un seggio con i più alti resti nel 2008 e che lo perderebbero nell'ipotesi di 500 deputati; in azzurro le circoscrizioni che otterrebbero un seggio in più con i più alti resti nell'ipotesi di 500 deputati.

Si riporta di seguito una simulazione, a nostra cura, della **ripartizione per Regione dei seggi del Senato** (si noti, peraltro, che il dato della popolazione è riferito al 2001, non essendo disponibile, al momento di pubblicazione delle presenti note, il dato del censimento 2011).

<b>Regioni</b>	<b>Popolazione 2001</b>	<b>Ripartizione del 2008</b>	<b>Proposta</b>
Piemonte	4.214.677	22	18
Valle d'Aosta	119.548	1	1
Lombardia	9.032.554	47	38
Trentino-Alto Adige	940.016	7	6
Veneto	4.527.694	24	19
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	7	6
Liguria	1.571.783	8	6
Emilia-Romagna	3.983.346	21	17
Toscana	3.497.806	18	15
Umbria	825.826	7	6
Marche	1.470.581	8	6
Lazio	5.112.413	27	21
Abruzzo	1.262.392	7	6
Molise	320.601	2	2
Campania	5.701.931	30	24
Puglia	4.020.707	21	17
Basilicata	597.768	7	6
Calabria	2.011.466	10	8
Sicilia	4.968.991	26	21
Sardegna	1.631.880	9	7
<b>Italia</b>	<b>56.995.744</b>	<b>309</b>	<b>250</b>

**Proposta:** seggi da assegnare: **250** (+ 4 alla circoscrizione Estero), di cui 1 alla Val d'Aosta, 2 al Molise e **almeno 6 per regione** (nella fattispecie, non raggiungerebbero i 6 seggi secondo la ripartizione a quoziente intero e più alti resti, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, l'Abruzzo e la Basilicata).

La *riduzione del numero dei parlamentari* è, nella presente XVI legislatura, tema affrontato da più disegni di legge presentati in Senato.

Alcuni di essi hanno per oggetto *esclusivo* quella riduzione. Altri la pongono entro un più ampio disegno di revisione, tale da incidere su più disposizioni della Parte II della Costituzione.

Nei primi, la composizione numerica parlamentare prospettata è la seguente:

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA	SENATO	TOTALE
1178	Zanda e altri	400	200	600
1633	Benedetti Valentini	508	254	762
2821	Peterlini	300	150	450
2848	Bodega e altri	250	250	500
2891	Belisario e altri	300	150	450
2893	Lauro	285	95	380
<b>Testo unificato</b> rel. Boschetto e Bianco; Commissione Affari costituzionali, 20 sett. 2011		450	250	700

A tale numero di parlamentari, occorre aggiungere i Senatori a vita (ad eccezione dell'A.S. n. 2893, che ne prevede l'abrogazione; l'A.S. n. 2821 ne riduce il numero a tre)

I disegni di legge che invece hanno una più ampia portata di revisione, comunque prevedono - *tutti* - la riduzione del numero dei parlamentari, nel modo che segue:

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA	SENATO	TO+TALE
24	Peterlini	vigente	240	870 (+ senatori a vita)
216	Cossiga	min. 400/mass. 500	200	min. 600/mass. 700 (+ senatori a vita)
894	D'Alia	512	187	699 (+ senatori a vita)
1086	Ceccanti e altri	470	143	613 (+ senatori a vita)
1114	Pastore e altri	518	252	770 + deputati a vita
1218	Malan	400	150	550
1548	Benedetti Valentini	462	306	768 + deputati a vita (+ senatori a vita di diritto)
1589	Finocchiaro	506	213	719

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA	SENATO	TO+TALE
	e altri			(+ senatori a vita)
1590	Cabras e altri	400	239	639
1761	Musso e altri	min. 424/mass. 630	min. 212/mass. 315	min. 636/mass. 1045 (+ senatori di diritto)
2784	Poli Bortone e altri	315	174	489
2875	Oliva	min. 500/mass. 600	min. 200/mass. 290	min. 700/mass. 890 (+ senatori a vita)
2941	Governo Berlusconi	250	250	500 + deputati a vita di diritto
3183	Fistarol	350	150	500 (+ senatori a vita)
3204	Calderoli e altri	200	200	400
3252	Ceccanti, Pastore e altri	450	225	675 (+ senatori a vita)

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Camera dei deputati, 512 membri; per il Senato, 186 membri (+ i Senatori a vita).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 518 membri (più i Deputati a vita di diritto); per il Senato, 252 membri.

Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A) si prevedeva: per la Camera dei deputati, un numero compreso tra 400 e 500 membri (da determinarsi con legge); per il Senato, 200 membri (più i Senatori a vita di diritto).

Per quanto riguarda il *numero minimo di Senatori per Regione*, esso è variamente determinato dai disegni di legge sopra ricordati.

Posto che nessuno di essi modifica la previsione costituzionale vigente relativa al numero minimo di Senatori per Molise (due) e Valle d'Aosta (uno), per le altre regioni il numero minimo prospettato è di:

**7** Senatori (dunque la previsione costituzionale vigente): A.S. n. 1761 (Musso e altri); n. 2784 (Poli Bortone e altri).

**6** Senatori: A. S. n 1114 (Pastore e altri); n. 1590 (Cabras e altri).

**5** Senatori: A.S. n. 24 (Peterlini); n. 1086 (Ceccanti e altri); n. 2875 (Oliva); n. 2941 (Governo Berlusconi); n. 3204 (Calderoli e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

**4** Senatori: A.S. n. 216 (Cossiga).

**3** Senatori: A.S. n. 3183 (Fistarol);

**2** Senatori: A.S. n. 1218 (Malan).

Gli A.S. n. 894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri) determinano il numero di Senatori spettanti alle regioni in ragione della popolazione di esse (per fasce di popolazione).

L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) non reca previsioni relative ad un numero minimo di Senatori per regione.

Per quanto riguarda la **regione Trentino-Alto Adige**, alcuni disegni di legge prevedono per essa un apposito numero minimo di Senatori (pari a sei: tre per ogni provincia autonoma): così gli A.S. n. 24 (Peterlini); n. 894 (D'Alia); n. 1086 (Ceccanti e altri); n. 1589 (Finocchiaro e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

Prevedevano un numero minimo di 6 Senatori per regione sia la cd. 'bozza Violante' (approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) (incluso il Trentino-Alto-Adige: tre per provincia autonoma) sia il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006.

Era pari a 4 Senatori invece la previsione presente nei testi elaborati entro la Bicamerale per le riforme costituzionali del 1997-1998.

In merito alla **circoscrizione Estero**, i sedici disegni di legge costituzionale sopra menzionati presentano le seguenti determinazioni numeriche:

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA CIRC. ESTERO	SENATO CIRC. ESTERO
24	Peterlini	[12 ]	NO ESTERO
216	Cossiga	- - -	- - -
894	D'Alia	12	6
1086	Ceccanti e altri	NO ESTERO	5
1114	Pastore e altri	18	NO ESTERO
1218	Malan	NO ESTERO	NO ESTERO
1548	Benedetti Valentini	12	6
1589	Finocchiaro e altri	6	12
1590	Cabras e altri	8	NO ESTERO
1761	Musso e altri	12	6
2784	Poli Bortone e altri	[12 ]	NO ESTERO
2875	Oliva	SÌ ( non specifica quanti)	NO ESTERO

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA CIRC. ESTERO	SENATO CIRC. ESTERO
2941	Governo Berlusconi	5	NO ESTERO
3183	Fistarol	12	NO ESTERO
3204	Calderoli e altri	NO ESTERO	NO ESTERO
3252	Ceccanti, Pastore e altri	NO ESTERO	NO ESTERO

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Camera dei deputati, 12 eletti nella circoscrizione Estero; per il Senato, 6 eletti (dunque, manteneva la previsione costituzionale attualmente vigente).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 18 eletti nella circoscrizione Estero; per il Senato, nessuno.

I testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A) nulla prevedevano in materia di circoscrizione Estero (la quale fu istituita in tempo successivo, dalla legge costituzionale n. 1 del 2000).

## Un diverso bicameralismo

La proposta pone fine (con alcune eccezioni) al bicameralismo paritario, con esclusivo riguardo all'esercizio della *funzione legislativa*.

*Non* incide sulla compartecipazione alla relazione fiduciaria del Parlamento con il Governo, la quale permane attribuzione costituzionale di ambedue le Camere.

*La differenziazione del bicameralismo entro il procedimento legislativo avviene sulla scorta di un duplice criterio: per competenza materiale e procedimentale.*

Per il primo riguardo: i disegni di legge (ne è prescritta una omogeneità di contenuto) sono assegnati alla Camera dei deputati, se vertano (prevalentemente) su materie di legislazione esclusiva dello Stato; al Senato, se su materie di legislazione concorrente.

E' rimesso ai regolamenti parlamentari disciplinare le modalità d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato ai fini dell'assegnazione dei disegni di legge - che la proposta in come espressamente definisce "insindacabile" (dai parlamentari, parrebbe di intendersi).

*Potrebbe chiedersi se queste previsioni producano riflessi anche sull'iniziativa parlamentare, nel senso che Senatori e Deputati trovino nel suo esercizio il limite della competenza della Camera di appartenenza.*

Per il secondo riguardo: l'esame presso la Camera che non sia prima assegnataria diviene (con alcune eccezioni) *eventuale* e con termini prestabiliti.

Obbligatoria è la trasmissione del disegno di legge approvato dalla Camera prima assegnataria, all'altra Camera. Quest'ultima discute il disegno di legge solo se ne deliberi (entro quindici giorni dalla trasmissione) l'esame. Non è previsto un *quorum* per tale deliberazione; è invece previsto per la previa richiesta di esame (un terzo dei componenti).

Ove l'esame sia deliberato, questa seconda Camera ha disposizione i seguenti trenta giorni per approvare o respingere il disegno di legge. Qualora non si concluda l'iter entro quel termine, il disegno di legge si intende approvato.

Ove l'esame si concluda con una determinazione modificativa (o di reiezione), il disegno di legge torna alla prima Camera assegnataria, la quale delibera in via definitiva. E', questa, la cosiddetta 'regola della culla' (che trovò elaborazione già entro la proposta di revisione costituzionale approvata dal Senato in prima lettura nel 1990, nella X legislatura: A.C. n. 4887, poi giunto all'esame dell'Aula della Camera: A.C. n. 4887-A).

Pertanto, la Camera prima assegnataria è anche decisore ultimo, e la *navette* trova invalicabile il limite complessivo di tre letture.

Alla disciplina del procedimento legislativo sopra sintetizzato *si sottraggono* i disegni di legge che vertano su materia per le quali vi è *riserva di Assemblea*.

Essi permangono sottoposti all'approvazione necessaria di ambedue le Camere, secondo il procedimento ordinario vigente.

La proposta insieme reca una modificazione (estensiva) della *riserva d'Assemblea*. Essa è estesa ai disegni di legge: di amnistia e indulto; di attuazione dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione<sup>1</sup>; di adempimento di obblighi comunitari. *Non sono esplicitati, nell'enumerazione, i disegni di legge di conversione di decreti-legge* (per i quali la riserva di Assemblea è prevista dai regolamenti parlamentari vigenti).

Per questi disegni di legge - nonché per quelli già oggetto della riserva d'Assemblea ai sensi della Costituzione vigente: materia costituzionale ed elettorale; delegazione legislativa; autorizzazione a ratificare trattati

---

<sup>1</sup> L'articolo 81 (che è stato oggetto di revisione costituzionale nella presente XVI legislatura) prevede al sesto comma: "Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale".

internazionali; approvazione di bilanci e consuntivi - permane necessaria la deliberazione di ambedue le Camere.

La riserva di Assemblea è dunque intesa quale preclusiva della 'regola della culla'.

Innanzitutto alla riserva d'Assemblea, il bicameralismo entro il procedimento legislativo permane paritario.

Il procedimento legislativo come sopra delineato - bicamerale paritario ovvero differenziato - si applica anche per i disegni di legge oggetto di *rinvio* da parte del Presidente della Repubblica.

Dunque anche per questo riguardo la necessaria doppia deliberazione da parte delle Camere si avrebbe solo per i disegni di legge per cui valga la riserva d'Assemblea. Per gli altri disegni di legge, essa sarebbe eventuale.

Analogamente, la deliberazione della *urgenza* ai fini della promulgazione, è bicamerale o monocamerale, a seconda che il disegno di legge verta o meno su materia riservata all'Assemblea.

La più gran parte dei sedici disegni di legge costituzionale (presentati al momento di pubblicazione delle presenti note) in tema di riforma del Parlamento e del Governo, ridisegna la disciplina del procedimento legislativo.

Fanno eccezione gli A.S. n. 24 (Peterlini), n. 1761 (Musso e altri), n. 2875 (Oliva), in quanto essi circoscrivono la loro proposta alla composizione del Parlamento.

Le proposte riformatrici del procedimento legislativo sono assai articolate, sicché non è qui possibile per ragioni di spazio richiamarle. Si rinvia al *dossier* n. 309, *Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato*, ottobre 2011 (che non tiene conto, in quanto presentati successivamente, degli A.S. n. 3183, n. 3204, n. 3252).

In estrema sintesi: la proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', 17 ottobre 2007) prevedeva: una elencazione delle materie a competenza legislativa bicamerale; l'assegnazione al Senato dei disegni di legge di determinazione dei principi fondamentali, *ex* articolo 117, terzo comma della Costituzione (con successiva trasmissione alla Camera dei deputati, ultima deliberante); l'assegnazione alla Camera per le altre materie (con esame del Senato dietro richiesta di un quinto, e in caso di modifica, deliberazione ultima della Camera).

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva: l'elencazione delle materie oggetto di una competenza legislativa bicamerale; l'assegnazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di legislazione statale esclusiva; l'assegnazione al Senato dei disegni di legge di legislazione statale concorrente. Vi era potere di proposta di modifiche, da parte della Camera non prima assegnataria, sulle quali la Camera prima assegnataria avrebbe deciso in via definitiva. Per le leggi bicamerali perfette, era prevista una commissione mista con funzione redigente, quando le due Camere avessero approvato testi diversi.

Questo meccanismo 'conciliativo' era già stato delineato entro i testi prospettati dalla 'Bicamerale D'Alema', insieme con la previsione di: leggi 'monocamerali' (esaminate ed approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il Senato agente quale

assemblea di riflessione, entro un termine prestabilito, esercitando un potere di richiamo attribuito a un terzo dei suoi componenti e proponendo modifiche, sulle quali la Camera dei deputati avrebbe deliberato in via definitiva); leggi bicamerali perfette (quivi la commissione di conciliazione).

### **Raccordo con le Regioni**

Un maggiore coordinamento con le *autonomie territoriali* ed una espressione di loro orientamenti *entro* il procedimento legislativo nazionale, è perseguito incidendo sulla composizione non già del Senato bensì di un suo organo.

A tal fine, è prevista in esso una Commissione per le questioni regionali, a *composizione mista*, per metà di rappresentanti regionali (uno per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dal Consiglio regionale o provinciale), per metà di Senatori.

Questa Commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio sui disegni di legge incidenti su materia di legislazione concorrente (dei quali, pertanto, il Senato sia primo assegnatario).

L'integrazione della rappresentanza politica con la rappresentanza territoriale, così prevista, ha carattere funzionale, non già strutturale (come suggerisce la dicitura di Commissione "paritetica").

Questa Commissione (monocamerale entro il Senato) sostituisce - acquisendone le funzioni - la Commissione (bicamerale) per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione.

Molti disegni di legge costituzionale esaminati dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nella XVI legislatura, mirano alla rideterminazione del Senato, quale Camera federale o delle autonomie (ad eccezione degli A.S. n. 216, Cossiga; n. 1761, Musso e altri; n. 2875, Oliva, i quali non innovano rispetto alla "base regionale" vigente; così come, di là della terminologia di Senato "federale", l'A.S. n. 3252, Ceccanti, Pastore e altri).

Essi declinano peraltro in modo assai vario quella determinazione.

Il *mantenimento dell'elezione popolare diretta* è perseguito dagli A.S. n. 24 (Peterlini), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1114 (Pastore e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3183 (Fistarol), n. 3204 (Calderoli), combinata con alcuni altri elementi, variamente prospettati, quali: la contestualità dell'elezione dei Senatori delle singole regioni, rispetto all'elezione del Consiglio o Assemblea regionale della regione (o Consiglio provinciale, per il Trentino Alto-Adige); la partecipazione dei Senatori a tali organi consiliari ("con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto"); una normativa elettorale stabilita dalla legge regionale (con il vincolo, che sarebbe costituzionalmente sancito, della ripartizione in collegi uninominali); la partecipazione - con oppure senza diritto di voto - all'attività del Senato, di rappresentanti dei Consigli regionali o delle province autonome nonché dei Consigli delle autonomie locali; la previsione che le deliberazioni del Senato non siano valide se non siano state prese con la presenza di Senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

L'A.S. n. 1218 (Malan) punta alla contestualità dell'elezione senatoriale con quella del Presidente della Giunta regionale (salvo diversa disposizione statutaria regionale); inoltre differenzia il Senato dalla Camera per durata (sei anni, in luogo di quattro per la Camera) e per modalità di rinnovo (parziale, di un terzo ogni due anni).

Altri disegni prevedono, di contro, *una elezione di secondo grado*. Così gli A.S. n. 894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri), i quali si riannodano (con alcune rielaborazioni, nel caso dell'A.S. n. 1589) alle deliberazioni della cd. 'bozza Violante' (il testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il 17 ottobre 2007). Essi affidano dunque ai Consigli regionali l'elezione - al loro interno, con voto limitato - di una parte dei Senatori; al Consiglio delle autonomie locali l'elezione - all'interno dei Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane - della restante parte di Senatori. Il numero di Senatori è ripartito tra le regioni secondo le fasce di abitanti.

L'A.S. n. 2784 (Poli Bortone e altri) fa dei Consigli comunali l'ente elettore, cui si aggiungono alcuni Senatori (venti) designati dalle regioni. Membri di diritto sono, al contempo, i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti, in relazione alle materie oggetto di discussione.

*Una composizione 'mista'* - in parte elettiva diretta, in parte di rappresentanza degli enti territoriali - è invece prefigurata dall'A.S. n. 1590 (Cabras e altri), nonché dall'A.S. n. 216 (Cossiga), quest'ultimo limitatamente però a quando il Senato operi in sessione speciale, ossia, secondo quella proposta, allorché il procedimento legislativo verta su particolari materie. L'integrazione della composizione è in tal caso con rappresentanti dei Consigli comunali, provinciali, regionali, scelti al loro interno (in numero pari ai Senatori elettivi spettanti per regione). L'A.S. n. 216, si è ricordato, fa proprie elaborazioni emerse nella 'Bicamerale D'Alema'.

Menzione a sé richiede l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), il quale mantiene il Senato come elettivo diretto, facendo della Camera dei deputati la rappresentanza più accosta al pluralismo territoriale, sì elettiva diretta ma a composizione mista (per metà su liste "a carattere civico in specifica rappresentanza dei territori", per l'altra metà in rappresentanza delle categorie sociali e produttive).

Delle proposte del 2007 e del 1998 si è fatto cenno immediatamente sopra. Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva un Senato a suffragio diretto (con elezioni contestuali a quelle dei Consigli regionali), integrato con rappresentanti eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali - senza che essi avessero diritto di voto.

## **Il Governo nel procedimento legislativo**

La proposta mira a rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, riconoscendogli una triplice potestà di richiesta circa un disegno di legge:

- di iscrizione con priorità all'ordine del giorno delle Camere (previsione che verrebbe così costituzionalizzata);
- di esame e voto entro un termine determinato;
- (decorso quel termine) di voto parlamentare 'bloccato', senza emendamenti agli articoli.

Con questa strumentazione, la proposta persegue una maggiore certezza dei tempi per il Governo nel procedimento legislativo, assicurata dai regolamenti parlamentari vigenti in modo cogente solo per procedimenti speciali, quali la conversione di decreti-legge e la legge di stabilità - elemento che ha concorso ad una dilatazione contenutistica dei disegni di legge finanziaria e dei 'collegati' in passato, così come concorre ad una inflazione della decretazione d'urgenza - nonché persegue una *maîtrise* governativa del flusso emendativo nella deliberazione parlamentare, diversa rispetto a quella invalsa nella prassi mediante l'abbinamento di maxi-emendamenti e questione di fiducia.

La proposta pare demandare ai regolamenti parlamentari una compiuta rimediazione di questo insieme di profili e problematiche, sì da assicurare un armonico inserimento delle garanzie procedurali del 'Governo in Parlamento' entro una forma, per quanto razionalizzata, di governo parlamentare.

La definizione di uno 'statuto' del Governo in Parlamento, circa l'organizzazione dei lavori e i tempi della decisione, è presente in alcuni dei disegni di legge costituzionali presentati nella XVI legislatura.

Attribuzione al Governo della potestà di incidere sull'ordine del giorno delle Camere, indicando priorità e ordine di discussione, in caso di disegni di legge d'iniziativa governativa o da esso fatti propri; previsione che su richiesta del Governo per quegli stessi disegni di legge (o per quelli dichiarati urgenti), vi sia un termine per l'esame e la deliberazione: sono le indicazioni presenti, pur con alcune varianti, negli A.S. n. 894 (D'Alia e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 2941 (Governo Berlusconi). Così anche l'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) - il quale prevede l'ulteriore facoltà per il Governo, ove sia decorso il termine di esame, di chiedere venga votato (articolo per articolo e con voto finale) il testo proposto o fatto proprio dal Governo.

La previsione che il Governo possa chiedere l'iscrizione con priorità nell'ordine del giorno delle Camere nonché il voto entro una data determinata, è presente in ciascuna delle tre proposte di riforma costituzionale, elaborate nelle legislature XIII, XIV, XV, innanzi ricordate.

Altresì la facoltà di richiedere il voto 'bloccato' era prevista nel disegno sottoposto a *referendum* nel 2006.

### **Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca dei ministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia)**

E' prevista la proposta, da parte del Presidente del Consiglio, non più solo della nomina ma anche della *revoca* dei ministri.

Si tratta di *proposta*: l'atto è del Presidente della Repubblica.

Inoltre, diviene *solo il Presidente del Consiglio* (non più l'organo collegiale) il titolare del rapporto fiduciario con il Parlamento.

Peraltro, la fiducia gli è votata - dalle due Camere - *dopo* la formazione del Governo.

Vi è così qualche mitigamento (in Germania, la fiducia precede ed è accordata addirittura senza dibattito) rispetto ad un modello di Governo del Cancelliere, dal quale alcune suggestioni pur promanano, nell'impostazione del testo in commento.

Questo pare ispirarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, nel prevedere altresì la proposta da parte del Presidente del Consiglio di scioglimento parlamentare, quando una Camera (in Germania solo il *Bundestag*) gli neghi la fiducia da esso richiesta.

E' da notare come lo scioglimento (che permane formalmente atto del Presidente della Repubblica) possa, secondo la proposta in esame, esser disposto anche per una sola Camera (confermando previsione contenuta nell'articolo 88, primo comma della Costituzione vigente).

*Potere di (proposta di) nomina e revoca dei ministri da un lato, titolarità della fiducia dall'altro, in capo al Presidente del Consiglio, parrebbero mettere in dubbio la sfiducia individuale nei confronti di singoli ministri, attualmente consentita.*

Circa **la relazione fiduciaria**, alcuni disegni di legge costituzionale della XVI legislatura prospettano una deliberazione della fiducia (non già al Governo bensì) al Presidente del Consiglio dei ministri (o Primo Ministro, in alcune proposte). Così gli A.S. n. 894 (D'Alia), n. 1114 (Pastore e altri); n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1590 (Cabras e altri) abroga la previsione di una verifica fiduciaria all'atto di formazione del Governo.

La titolarità del solo Presidente del Consiglio della fiducia parlamentare era prevista sia dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 sia dal disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006.

Alcuni disegni di legge prevedono che la relazione fiduciaria sia, **sul versante parlamentare**, monocamerale, ossia intercorra con la sola Camera dei deputati. Così gli A.S. n. 216 (Cossiga), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1114 (Pastore e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2784 (Poli Bortone e altri), n. 3204 (Calderoli e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) rende il solo Senato partecipe della relazione fiduciaria. L'A.S. n. 1218 (Malan), calibrato sulla forma di governo statunitense, esclude la configurabilità di una relazione fiduciaria tra Parlamento ed Esecutivo.

Gli altri disegni di legge non modificano il tratto bicamerale della relazione fiduciaria, secondo la Costituzione vigente.

I tre progetti di riforma costituzionale delle legislature XIII, XIV, XV, sopra ricordati, prevedevano tutti una relazione fiduciaria monocamerale (con la sola Camera dei deputati).

Circa la **revoca dei ministri** (nonché la loro nomina), essa è attribuita al Presidente del Consiglio dagli A.S. n. 1114 (Pastore e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3204 (Calderoli e altri).

Configurano invece come sua "la proposta", rispetto ad un atto che è del Presidente della Repubblica, gli A.S. n. 894 (D'Alia e altri), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

La "proposta" della revoca dei ministri, da parte del Presidente del Consiglio, era tratteggiata sia nella proposta di legge costituzionale approvata dalla Commissione Affari costituzionali il 17 ottobre 2007 sia nei testi elaborati entro la Commissione Bicamerale del 1997-98.

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 invece sanciva una nomina e revoca quali atti esclusivi del Presidente del Consiglio.

Circa lo **scioglimento**, alcuni disegni di legge prevedono che le dimissioni del Presidente del Consiglio possano - seppur non automaticamente - importare lo scioglimento (della Camera partecipante della relazione fiduciaria) e la conclusione anticipata della legislatura.

Per questo riguardo, scrivono di "richiesta" dello scioglimento da parte del Presidente del Consiglio, gli A.S. n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) è l'unico che preveda uno scioglimento automatico, all'approvazione di una mozione di sfiducia (salvo che essa sia 'costruttiva': v. *infra*).

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva uno scioglimento automatico in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio - così come prevedeva uno scioglimento su sua richiesta, senza dimissioni. Non vi sarebbe stato scioglimento in caso di approvazione da parte del Parlamento di una mozione recante l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio.

Secondo la proposta emersa nella Bicamerale della XIII legislatura, lo scioglimento avrebbe "potuto" esser disposto dal Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Governo.

### **Sfiducia costruttiva**

Il richiamo all'esperienza costituzionale tedesca pare emergere per una delle più rilevanti innovazioni proposte: l'introduzione della sfiducia costruttiva (presente peraltro anche nell'ordinamento spagnolo).

Si sono ricordate le conseguenze di un diniego parlamentare, innanzi ad una richiesta di fiducia da parte del Presidente del Consiglio. Il Parlamento tuttavia può assumere esso stesso l'iniziativa di una verifica della relazione fiduciaria, con lo strumento della mozione di sfiducia.

Ebbene, la mozione di sfiducia è previsto debba contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio (dove il suo carattere 'costruttivo').

La proposta eleva il *quorum* di sottoscrizione della mozione di sfiducia, ai fini della presentazione: esso diviene (da un decimo dei componenti della singola Camera di presentazione) un terzo dei componenti della Camera e

dei componenti del Senato. L'iniziativa deve dunque esser *congiunta*, da parte di una significativa minoranza presente entro ambedue le Camere.

Ed è elevato il *quorum* di approvazione: esso diviene (da quello ordinario per le votazioni, da effettuarsi ad appello nominale secondo previsione dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione) la maggioranza assoluta dei componenti della Camera e dei componenti del Senato.

La mozione di sfiducia è deliberata dal *Parlamento in seduta comune*.

Esso pare agire come riunione di due organi (ciascuno dei quali mantiene il proprio *quorum* di approvazione) più che come organo collegiale terzo (come è, invece, per le altre funzioni costituzionalmente attribuitegli). Questo profilo stempera la 'asimmetria' presente nella proposta, tra titolarità della potestà di conferimento (o di diniego) della fiducia - la quale è in capo a ciascuna Camera (con il 'deterrente', rispetto al diniego, di uno scioglimento che può fin essere monocamerale) - e titolarità della deliberazione sulla mozione di sfiducia, attribuita al Parlamento in seduta comune.

La **sfiducia costruttiva** è prevista dall'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) prevede il carattere 'costruttivo' della mozione di sfiducia come eventuale (in tal caso precludendo l'automatico scioglimento anticipato), comunque entro la medesima maggioranza uscita dalle elezioni.

La sfiducia è sempre costruttiva per l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), che prevede inoltre un 'ancoraggio' alla medesima maggioranza (in parte preponderante) che abbia votato la fiducia in avvio di legislatura, pena l'inabilità della sfiducia costruttiva a scongiurare un automatico scioglimento del Parlamento.

Dei progetti di riforma costituzionale delle precedenti XIII, XIV, XV legislature, innanzi più volte ricordati, quello della XIV indi sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva una sfiducia costruttiva, come eventuale (preclusiva, in tal caso, dell'automatico scioglimento) ed ancorata (così nella sua approvazione come nella sua reiezione) alla maggioranza espressa dalle elezioni.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243- <i>bis</i>
342	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3179 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
343	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Sintesi del contenuto con le modifiche della Commissione
344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"
345	Testo a fronte	Atto del Governo n. 449 Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa
346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxi-emendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 "Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali"
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 <sup>a</sup> Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Le modifiche della Camera dei deputati

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".